

Seregno, 01 Settembre 2010

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Obbligo d' iscrizione Inps gestione commerciante per i soci di srl.

Circolare informativa nr. 7/2010

L'art.12, comma 11, del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010), ha accolto la tesi sempre sostenuta dall'Inps ed ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996, sancendo la compatibilità della duplice iscrizione Inps sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti.

Si ribadisce, dunque, **quanto più volte ripetuto**, che i soci amministratori di società a responsabilità limitata che prestano anche attività lavorativa nell'azienda **in modo abituale e prevalente**, devono versare i contributi Inps relativi alla gestione commercianti, oltre ai contributi gestione separata nel caso in cui percepiscano il compenso per l'attività di amministratore.

Diventa, pertanto, quanto mai necessaria un'attenta analisi dei requisiti di "abitualità e prevalenza" che connotano l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti.

Vi invito a riflettere sulla posizione lavorativa personale in azienda e valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge onde procedere all'iscrizione Inps gestione commerciante e versare i contributi fissi trimestralmente.

Se l'attività prevalente è quella di amministratore ed il lavoro prestato nell'impresa ha carattere occasionale o accessorio, l'obbligo d'iscrizione sussiste soltanto per la gestione separata (commisurata al compenso percepito).

Si ricorda, che l'obbligo di iscrizione all'Inps commerciante da parte dei soci lavoratori di srl, ha portato, negli ultimi anni, ad un incremento dell'attività ispettiva di controllo.

Paradossalmente il fatto di essere anche amministratori della società e di percepire un compenso sottoposto alla Gestione Separata,

facilita la dimostrazione da parte dell'Inps del "requisito della prevalenza", che si estrinseca in primo luogo mediante l'accertamento dello svolgimento di attività quali contatti con clienti e fornitori, acquisizione di commesse, direzione commerciale, ecc. e in secondo luogo che non vi siano altre attività per le quali il socio percepisca un reddito superiore a quello derivante dalla quota di utili di propria competenza della società. Attenzione! La quota di reddito di un socio è considerata tale anche se non effettivamente distribuita dalla società e quindi percepita. Essa rappresenta il cosiddetto "reddito figurativo" che dovrebbe costituire la base imponibile sulla quale commisurare i contributi a percentuale.

In conclusione, l'impianto normativo vigente, le ultime interpretazioni e le modalità con cui sono stati condotti gli ultimi accertamenti e ispezioni sono particolarmente pericolosi per le aziende in quanto difficili da confutare in sede difensiva, dato che il ricorso è sostanzialmente inefficace.

Vi invitiamo a prestare, pertanto, particolare attenzione a questo problema.

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina